



**REGOLAMENTO PER
LA
SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E
BEVANDE**

DEL COMUNE DI

VAPRIO D'ADDA

Legge 25.08.1991, n. 287 - L.R. n. 30 del 24.12.2003 – Regione Lombardia

Testo approvato dal Consiglio Comunale il 28.07.2006 atto n. 46

SOMMARIO

1. Premessa
2. Caratteristiche del Comune di Vaprio d'Adda
 - 2.1 – Situazione territoriale
 - 2.2. – Dinamica demografica
3. Analisi della rete degli esercizi pubblici
 - 3.1 - Situazione esistente
 - 3.2 - Redditi e consumi
4. Programmazione dello sviluppo
 - 4.1 - Ipotesi di sviluppo insediativo ed urbanistico
 - 4.2 - Obiettivi di sviluppo degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 – Leggi e norme di riferimento
Art. 2 – Durata e validità
Art. 3 - Oggetto del Regolamento
Art. 4 - Criteri comunali
Art. 5 - Autorizzazione per la gestione dell'attività
Art. 6 - Contenuti dell'autorizzazione
Art. 7 - Requisiti di accesso all'attività
Art. 8 - Tipologia delle attività di somministrazione
Art. 9 - Limitazioni all'esercizio dell'attività
Art. 10 - Attività di vendita negli esercizi di somministrazione
Art. 11 - Commissione Consultiva

TITOLO II - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 12 - Domanda di autorizzazione
Art. 13 - Impatto acustico
Art. 14 - Distanze tra attività di somministrazione e luoghi particolari
Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione
Art. 16 - Subingresso
Art. 17 - Trasferimento di sede degli esercizi autorizzati
Art. 18 - Ampliamento degli esercizi
Art. 19 - Attività complementari
Art. 20 - Videogiochi in pubblico esercizio
Art. 21 - Autorizzazioni temporanee e stagionali
Art. 22 - Cessazione dell'attività
Art. 23 - Revoca
Art. 24 - Esposizioni nell' esercizio

Titolo III - ORARI

- Art. 25 - Orari
Art. 26 - Obblighi degli esercenti
Art. 27 - Chiusura temporanea
Art. 28 - Criterio dell'attività prevalente negli esercizi a carattere misto
Art. 29 - Esclusioni dalla disciplina degli orari

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE

- Art. 30 - Sanzioni
Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. PREMESSA

Una modifica costituzionale ha trasferito alle regioni la potestà legislativa in materia di commercio.

La Regione Lombardia ha emanato le proprie direttive con la Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30.

I principali punti di intervento sono:

- tipologia unica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sostituzione delle quattro tipologie previste dalla Legge 287 del 1991, non più corrispondenti all'evoluzione delle abitudini alimentari e alla sempre maggiore quantità di pasti consumati fuori casa.
- Il possesso dei requisiti igienico sanitari, disciplinati dalla norme vigenti in materia, determinerà il tipo di attività che effettivamente ogni esercizio potrà svolgere
- Semplificazione del procedimento autorizzativo attraverso l'abolizione dell'iscrizione al REC, se pur considerando indispensabile il mantenimento della qualità del lavoro e la formazione professionale attraverso la frequenza del soggetto che vuole intraprendere l'attività di un corso professionale che assicuri anche la preparazione igienico-sanitaria
- Il pieno ricorso al principio di sussidiarietà mantenendo in capo alle Regioni le sole funzioni di indirizzo generale e attribuendo ai Comuni tutta la responsabilità di programmazione e gestione locale;
- Un nuovo ruolo delle Commissioni Consultive per i pubblici esercizi, chiamate ad esprimersi sulla programmazione comunale in materia di pubblici esercizi, e non più come previsto dalla Legge 287 del 1991, sulla singola richiesta di autorizzazione presentata;

Al fine di completare il processo di riforma del settore, avviato con la Legge Regionale 30/2003, la Regione predispone le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliranno i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli indirizzi emanati dalla Giunta Regionale con delibera n. 7/17516 contengono le seguenti norme e obiettivi:

- Disposizioni per la richiesta delle autorizzazioni;
- Classificazione degli esercizi in 11 tipologie, al solo fine del monitoraggio delle attività;
- Obbligo per l'esercente di comunicare, prima dell'avvio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento;
- Possibilità di fissare distanze fra pubblici esercizi e con luoghi di cura e di culto;
- Norme per la valutazione di impatto acustico e ambientale;
- Validità triennale dei criteri;
- Favorire un'equilibrata dislocazione degli esercizi sul territorio, stabilendo dei parametri comunali di riferimento;
- Le fasce orarie di apertura dei pubblici esercizi, anche differenziate per tipologia o località di insediamento.

Questo Ente sulle direttive emanate dalla Regione Lombardia, ha redatto il Regolamento comunale per l'attività di somministrazione alimenti e bevande, tenendo conto in particolare:

- Di non avere sul territorio zone sature di insediamento delle attività;
- Di non stabilire contingenti numerici per l'apertura, il subentro e il trasferimento degli esercizi pubblici, e quindi nello spirito della L.R. 30/2003 liberalizzare l'attività, nel rispetto però di alcune condizioni;
- Di stabilire n. 2 zone denominate: ZONA1 CENTRO STORICO e ZONA 2 RESTANTE TERRITORIO COMUNALE, al fine di rendere più agibile una delle condizioni richieste per l'insediamento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero la possibilità di reperire parcheggio dedicato in alternativa all'utilizzo di spazio pubblico, più facile per la ZONA 2 che per la ZONA 1
- La possibilità di reperire parcheggio dedicato è una delle condizioni previste del regolamento comunale, in quanto nella ZONA 1 allo stato attuale vi è maggiore insediamento di esercizi pubblici rispetto alla ZONA 2, e quindi in questo caso cercando di favorire l'insediamento di tali attività al di fuori della piccola ZONA1 al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio comunale degli esercizi pubblici;
- Stabilendo n. 4 titoli di facile consultazione e così suddivisi:
 - Titolo 1 – normativa generale
 - Titolo 2 - rilascio delle autorizzazioni di esercizio
 - Titolo 3 – Orari
 - Titolo 4 – disposizioni finali e transitorie

2. CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

2.1. SITUAZIONE TERRITORIALE

Vaprio d'Adda è un comune localizzato nell'hinterland orientale di Milano, al confine con la provincia di Bergamo.

Il territorio comunale confina:

- A nord con Trezzo sull'Adda e Grezzago
- A ovest con Pozzo d'Adda
- A sud con Cassano d'Adda
- A est con Canonica d'Adda in provincia di Bergamo

Le principali vie di comunicazione che attraversano il territorio sono:

- La ex S.S. 525 del Brembo che collega la provincia di Milano con la Provincia di Bergamo
- La S.P. 104 Truccazzano-Trezzo che connette Vaprio d'Adda con i comuni rivieraschi dell'Adda

Il Comune di Vaprio d'Adda, se pur di ridotte dimensioni territoriali, ha subito grazie alla presenza di alcuni fattori, cambiamenti che portano sempre più spesso presenza giornaliera di persone in ambito territoriale:

- L'Ente Fieristico "Fiera del Barco" ora quartiere fieristico a livello nazionale, con la gestione della Villa Castelbarco Albani propone diverse manifestazioni a carattere fieristico, culturale e di intrattenimento e svago;
- Il capolinea delle linee urbane ATM – SAI e TBSO;
- La presenza dell'Ospedale "Crotta Oltrocchi" attivo con reparto di pronto Soccorso, laboratori analisi e diagnostici, reparto di medicina e di chirurgia "day surgery"
- Una Zona Industriale, a margine del centro abitato, che ha visto l'insediamento di numerose Ditte artigianali, industriali e commerciali;
- Il tessuto urbano che ha visto negli ultimi anni la realizzazione di comparti di ristrutturazione urbanistica con nuovi insediamenti residenziali commerciali e direzionali, ancora in corsi di sviluppo;
- La presenza di bellezze naturalistiche che consentono attività di svago in mezzo al verde e alla presenza di infrastrutture di notevole pregio;
- La vicinanza del casello autostradale di Trezzo sull'Adda;

Commercialmente il Comune di Vaprio d'Adda è circondato da grandi strutture di vendita quali Centri Commerciali L'Agorà a Cassano d'Adda, Il Globo a Busnago, Esselunga a Gessate, Carosello, Ikea e Castorama a Carugate, Iper a Brembate, e il nuovo Centro Commerciale a Bellinzago Lombardo, facilmente raggiungibili con percorsi da 5 a 25 minuti.

La struttura commerciale del paese è pertanto formata da esercizi di vicinato e da esercizi pubblici e ristoranti, nella maggior parte concentrati nel Centro Storico.-

2.2. DINAMICA DEMOGRAFICA

La popolazione residente è in leggero ma costante aumento ormai da 10 anni, come si può rilevare dall'allegata Tavola "A" relativa al "movimento demografico".

In relazione ai programmi di sviluppo edilizio previsti, si può ipotizzare che nei prossimi 4/5 anni la popolazione residente potrà raggiungere 7400/7500 unità, con riferimento alla previsione teorica massima prevista dal vigente P.R.G.

3. ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

3.1. SITUAZIONE ESISTENTE

Allo stato attuale risultano autorizzati n. 22 esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dislocati principalmente entro la fascia definita Zona 1 "Centro Storico" o comunque nelle prossime vicinanze.

Solo ai fini statistici si propone la seguente suddivisione per attività principale:

bar :

- (ex tipo B) n. 13
- (ex tipo D) n. 1

ristoranti/pizzerie :

- (ex tipo A) n. 8

Inoltre sono presenti strutture di somministrazione di alimenti e bevande che non rientrano nel contingente numerico autorizzato, quali

- Il Centro Diurno Anziani, circolo privato
- Bar all'interno della Villa Castelbarco Albani (ex tipo C) attivato solo durante le manifestazioni fieristiche,
- Ristorante all'interno della Villa Castelbarco Albani (ex tipo C) attivato solo durante le manifestazioni fieristiche, culturali, meeting e matrimoni

Si dà atto che rispetto al contingente numerico assegnato a questo Ente con riferimento alla Legge 287/1991, è ancora disponibile una licenza per somministrazione di alimenti e bevande.

3.2 REDDITO E CONSUMI

I dati ISTAT disponibili (2002) indicano nella provincia di Milano una crescita del reddito disponibile pro-capite delle famiglie del 4,3% con un valore di 20.000 €/anno, contro quello nazionale di 15.000 €/anno con un incremento inferiore al 3,9%.

La media lombarda di crescita del reddito pro-capite è del 4,4%, i consumi finali delle famiglie sono composto del 14,7% per alimenti e l'85,3% per non alimenti.

Il trend di aumento dei consumi finali è del 2,9% in linea con quello regionale e nazionale.

La spesa dei milanesi per generi alimentari e bevande è inferiore alla media nazionale e superiore solo a Trentino ed Emilia Romagna.

Nel 2002 la Regione Lombardia è la terza regione italiana per reddito disponibile pro-capite.

La provincia di Milano è però seconda, dopo quella di Bologna, con €18.751.

Il reddito provinciale milanese è superiore di €2.071 (+ 12,4%) alla media regionale lombarda

Esiste comunque una forte disparità (circa 1/3) tra il reddito più elevato di Milano città e quello inferiore del resto della provincia.

TAVOLA 2 – REDDITO DISPONIBILE PRO-CAPITE (€)

	1996	1999	2000	2001	2002	%
Provincia di Milano	16.436	18.183	18.254	18.596	18.751	+ 14,1
Regione Lombardia	14.747	16.232	16.462	16.543	16.680	+ 13,1
Italia	11.800	13.164	13.196	13.734	13.968	+ 18,4

Negli ultimi 6 anni il reddito medio pro-capite in provincia di Milano è aumentato di €2.315 (+14,1%) contro il 13,1 % dell'incremento medio regionale

Nei più recenti anni la spesa annuo pro-capite ha avuto il seguente andamento:

TAVOLA 3 – CONSUMI ANNUI PRO-CAPITE (Italia Nord) (€)

	1991	1996	1999	2000	2001	2002	2004
Oltre 50.000 abitanti	415	454					
Meno di 50.000 abitanti	339	411					
Totale consumi procapite	365	426	362	380	385	396	415

Nel 1997 l'ISTAT ha rinnovato la metodologia d'indagine dei consumi, vengono rilevati solo i consumi per famiglie, difficilmente riconducibili a pro-capite con esattezza; la nuova serie 1997-2002 non sembra omogenea con le precedenti.

Secondo gli ultimi dati il reddito spendibile teorico pro-capite dei residenti a Vaprio d'Adda, potrebbe essere stimato in € 2.905.000,00 (€ 415 x 7000 abitanti), con elevati flussi all'esterno del comune dovuti prevalentemente al

pendolarismo da lavoro e svago, compensati da più elevati flussi dall'esterno dovuti prevalentemente alla presenza della infrastrutture di cui al capitolo precedente nonché dalle vie di comunicazione a forte traffico.

Tali flussi possono essere calcolati nel 5% in uscita e del 10% in entrata.

Il Comune di Vaprio d'Adda è stato altresì riconosciuto dalla Regione Lombardia, con propria deliberazione di Giunta Regionale, n. VII/8993 del 07.05.2002, ambito a rilievo artistico ex art. 12 comma 3 del D.Lgs 114/1998, quale località con presenza di realtà storico-artistiche di particolare pregio.

Grazie alle infrastrutture presenti sul territorio, delle quali si è già data notizia nei precedenti capitoli, nonché alle vie di comunicazione che uniscono le province di Milano e di Bergamo, oltre che altre riconosciute dalla Regione Lombardia in ambito storico-artistico, si può tranquillamente calcolare un pendolarismo di giornata stimabile in circa 300.000 presenze annuali, che usufruiscono dei servizi offerti sul territorio, anche dagli esercizi pubblici. Pertanto il calcolo del reddito spendibile può essere incrementato di quel 5% di differenza fra flusso di entrata e di uscita, considerata una presunta spesa giornaliera (€415 : 365 giorno = €1.14) e pertanto così determinato (€1.14 x 300.000) = €342.000 per un totale di €3.247.000.=

4. – PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Per i prossimi anni, a breve e medio termine, sono previsti alcuni sviluppi socio-economici significativi per la rete degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio di Vaprio d'Adda.

4.1. IPOTESI DI SVILUPPO INSEDIATIVO ED URBANISTICO

Il P.R.G. con l'ultima variante generale è stato impostato sul contenimento dello sviluppo insediativo a salvaguardia delle caratteristiche rurali e agricole del territorio.

Le previsioni di sviluppo più significative e qualificative sono:

- Popolazione teorica massima pari a 7838 abitanti
- Recupero del Centro Storico
- Ridefinizione delle possibilità di intervento sulle aree industriali dimesse o in via di dismissione
- Nuove previsioni residenziali (129.584 mc)

4.2 OBIETTIVI DI SVILUPPO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

La precedente norma in materia di insediamento degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Legge 287/1991) prevedeva un contingentamento numerico da rispettarsi e la suddivisione dello stesso nelle tipologie previste (A – B- D-), tenendo conto della popolazione residente e dell'entità del reddito spendibile pro-capite.

Lo spirito della L.R. è 30/2003 si propone di offrire all'utenza, oltre che una più equilibrata dislocazione delle attività sui territori comunali, anche di consentire ai gestori degli stessi di poter diversificare la propria attività, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e proporre alla clientela diverse situazione di servizio secondo le diverse necessità giornaliere di ristoro e svago.

Il regolamento proposto difatti non detta alcun parametro numerico di riferimento per le nuove aperture di esercizi pubblici, ma nei criteri comunali al fine di garantire una equilibrata dislocazione delle attività suddivide il territorio del Comune in due Zone (Zona 1 Centro Storico e Zona 2 Restante territorio), al solo fine di garantire, in modo diverso, vista la realtà urbanistica delle due zone, di poter dimostrare la possibilità di reperimento di parcheggio ad uso esclusivo della clientela, al fine di non gravare ulteriormente sui parcheggi pubblici disponibili, che nella realtà odierna, sono già insufficienti.

La Zona 1, pur non potendosi definire satura, è più fornita rispetto alla Zona 2, che comprende una larga parte del centro abitato più le zone periferiche.

Inoltre nella Zona 2 sono in previsione, ed in parte già realizzati, interventi di edilizia residenziale e di riconversione di zone produttive dimesse, che richiameranno nuovi residenti nel Comune, e dove sono previste zone destinate a parcheggio sia pubblico che privato, e che possa essere vantaggiose anche per gli operatori del settore investire in tale settore del territorio.

Si ritiene comunque opportuno, sulla base della realtà di questo Comune, ipotizzare una programmazione di

insediamento e sviluppo delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tenendo conto oltre che di quanto già espresso, anche dei seguenti parametri:

- Consolidare ed espandere la rete degli esercizi di ristorazione e bar al servizio dell'economia dell'area;
- Migliorare il servizio di bar nelle ore serali nelle aree centrali;
- Incrementare la disponibilità all'insediamento di esercizi anche specializzati, quali pasticcerie, gelaterie, self-service o pasti veloci, piano bar e/o attività di intrattenimento e svago al servizio della clientela
- Considerare il costante e graduale aumento della popolazione residente, e che per comodità numerica, si può prevedere così distribuita:

TAVOLA 4. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE INSEDIAMENTI NUOVE ATTIVITA'

	2006	2007	2008
Zona 1 – Centro Storico	1	1	1
Zona 2- Restante territorio	1	2	2

TITOLO I
NORMATIVA GENERALE

Art. 1**Leggi e norme di riferimento**

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge n. 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n° 30/2003 ;
- dalla L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003" ;
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale;

Art. 2**Durata e validità**

I presenti criteri hanno validità triennale decorrente dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione . I presenti indirizzi sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge regionale n° 30/2000.

Art. 3**Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina sul territorio di questo Comune l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitata sia da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, sia svolta in luogo pubblico o in locali non aperti al pubblico o su suolo pubblico in forma itinerante o con concessione di posteggio , anche a titolo gratuito, anche effettuata mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività.

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico a tale fine attrezzati.

Per locale d'esercizio a area aperta al pubblico si intendono la superficie del locale, l'area adiacente o comunque pertinente il locale, avuta in concessione, se pubblica o a disposizione dell'operatore, se privata.

Art. 4**Criteri Comunali**

Al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite si suddivide il territorio comunale nelle zone seguenti:

ZONA 1 CENTRO STORICO: nel perimetro compreso tra P.za della Chiesa – Via Mazzini – Via Caduti – Via Motta – Piazza Cavour – Via Matteotti

ZONA 2 – restante territorio comunale

Tenuto conto dei parametri indicati dal punto 11.6 degli Indirizzi generali regionali approvati con D.G.R n° VII/ 17516 del 17.05.2004, NON sono individuate sul territorio comunale zone sature dal punto di vista dell'offerta, ma per garantire livello di accessibilità veicolare e pedonale di accesso al pubblico esercizio dovrà tenersi conto delle seguenti condizioni:

ZONA 1 – CENTRO STORICO: le nuove autorizzazione di pubblico esercizio potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte del richiedente del possesso di spazi pari al 100% delle superficie di somministrazione, destinati al parcheggio della clientela e in caso negativo della dimostrazione di parcheggi pubblici reperibili nel raggio di 200 metri dal nuovo esercizio, distanza misurata col percorso pedonale più breve.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di reperire completamente parcheggio privato, ma usufruisca della

possibilità del parcheggio pubblico, dovrà presentare al comune richiesta di monetizzazione all'Amministrazione, la quale si riserva di accettare, nella misura massima del 100% della superficie di somministrazione dell'esercizio.

L'eventuale monetizzazione sarà stabilita di volta in volta tenendo conto della zona ove insiste il pubblico parcheggio e della sua fruizione da parte della collettività.

Le medesime disposizioni valgono anche in caso di trasferimento di un pubblico esercizio da un'altra zona alla Zona di Centro Storico.

ZONA 2 - RESTANTE TERRITORIO COMUNALE: nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio, potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte del richiedente del possesso di spazi, pari almeno al 100% della superficie di somministrazione, destinati a parcheggio per la clientela.

Gli spazi potranno essere in proprietà o ad uso esclusivo del richiedente, al coperto o all'aperto.

In caso di mancato reperimento potrà avanzare richiesta All'Amministrazione Comunale di totale monetizzazione.

L'Amministrazione si riserva di valutare la richiesta sulla base dell'ubicazione effettiva del locale e relativamente ad eventuali situazioni viabilistiche se concedere o meno la monetizzazione.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi destinati a parcheggio eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

.NON sono stabiliti contingenti numerici per l'apertura, il subentro ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; conseguentemente è liberalizzata l'attività suddetta nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003;
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinata ad attività di trattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni, nell'ordinanza del Sindaco, anche diverse per Zona di ubicazione dell'esercizio pubblico, relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione, in relazione al rispetto delle quiete pubblica e della sicurezza pubblica.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale.

Art. 5

Autorizzazione per la gestione dell'attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Commercio.

Art. 6

Contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente:

- per il titolare se trattasi di Ditta individuale, e del delegato, se trattasi di Società, in essa indicato;
- per i locali se privati, o per l'area pubblica, se in concessione, in essa indicata;
- nei limiti dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente ASL.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile dell'Ufficio Commercio, accerta la conformità dei locali alle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché la conformità dei locali ai criteri stabiliti con Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva, anche per i locali oggetto di titolo abilitativo per esecuzione di opere edili che comportino ampliamento.

Art. 7

Requisiti di accesso all'attività

Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, occorre essere in possesso dei requisiti:

- a) morali, così come definiti dall'art. 5 della L.R. 30/2003,
- b) professionali, così come definiti dall'art. 6 della L.R. 30/2003

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione.

I requisiti morali devono essere posseduti sia dal richiedente l'autorizzazione in caso di impresa individuale ed in caso di società, associazioni o organismi collettivi dal legale rappresentante e dalla persona delegata all'attività di somministrazione.

I requisiti professionali devono essere posseduti dal richiedente in caso di impresa individuale, ed in caso di società, associazioni o organismi collettivi dalla persona delegata all'attività di somministrazione.

Il possesso dei requisiti morali e professionali può essere prodotto mediante autocertificazione ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

L'Ufficio Commercio accerta il possesso dei requisiti morali e professionali.

Art. 8

Tipologia delle attività di somministrazione

Per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della Legge Regionale n. 30/2003 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti in unica tipologia così definita: *"esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione"*.

Ai soli fini di monitoraggio delle attività gli esercizi sono classificati nelle seguenti denominazioni, così come previsto dall'allegato "A", punto 6) della D.G.R. 17 maggio 2004, n. 7/17516:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina o simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione con servizio al tavolo in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti della gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar -caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birreria, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, america-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sala da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Comune l'attività o le attività individuate nelle tipologie di cui sopra, che intende esercitare, nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria.

La tipologia dell'esercizio deve essere dichiarata e comunicata al Comune prima dell'inizio o della modifica

dell'attività.

Art. 9 **Limitazioni all'esercizio dell'attività**

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore ai 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianto sportivi, fiere, complesso di attrazione dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre o fiere, luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il Sindaco, con proprio atto, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Art. 10 **Attività di vendita negli esercizi di somministrazione**

Gli esercizi autorizzati per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché i prodotti somministrati nell'esercizio compresi generi sfusi quali dolciari, di pasticceria e di gelateria, e confezionati quali caramelle, cioccolatini, chewing-gum, pastigliaggi vari ecc..

Negli esercizi il latte confezionato può essere venduto per asporto solo a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla Legge 3 maggio 1989, n. 169 e vengano osservate le norme medesime.

Art. 11 **Commissione Consultiva**

Non avendo questo Comune nominato la prevista Commissione Consultiva Comunale, così come previsto dall'art. 20 comma 4 della L.R. 30/2003, farà riferimento alla Commissione Provinciale di Milano.

Questo Ente si riserva comunque la facoltà di procedere alla nomina della suddetta Commissione Comunale così come previsto dall'art. 20 della L.R. 30/2003.

La nomina, con provvedimento del Sindaco, avverrà ogni tre anni a far data dal primo atto di nomina, una commissione consultiva comunale, la quale è chiamata a pronunciarsi con parere obbligatorio, ma non vincolante, sul contenuto del presente regolamento.

Alla Commissione è richiesto parere per:

1. pianificazione dei nuovi insediamenti di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, con particolare riferimento ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alle disponibilità di spazi pubblici e alle attività complementari svolte dagli esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
2. sulle norme inerenti il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di cui sopra;
3. la determinazione delle fasce orarie di apertura e chiusura degli esercizi;

Tali criteri possono essere modificati prima dello scadere del terzo anno, qualora vengano riscontrati evidenti modifiche socio-economiche ed urbanistiche.

La Commissione in questione non è chiamata a decidere su ogni singola domanda di autorizzazione, ma deve essere obbligatoriamente consultata su ogni modifica alla norma del presente regolamento e della programmazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti, convocati per iscritto almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione.

I pareri adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione personale dell'Ente appartenente al Settore Commercio.

In caso di assenza di un componente per più di tre sedute, senza giustificato motivo o in caso di dimissioni, si provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo componente spetta all'organismo che aveva provveduto alla prima nomina.

TITOLO II **RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO**

Art. 12**Domanda di autorizzazione**

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere indirizzata o presentata al protocollo del comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda, devono essere indicati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente . Per le società : ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003, nei modi previsti dall'art. 6 del presente Regolamento;
- Precisa ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente dell'esercizio;
- Indicazione della conformità urbanistica della destinazione d'uso dei locali oggetto dell'attività e della loro agibilità;
- Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività ;
- La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche e dal presente regolamento;
- La documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n° 13/2001 e della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002.
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato presso la cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di SDF depositato all'Ufficio del registro o misura camerale;

La documentazione prevista dalle lettere a), b), c), f) e g) dell'art. 3 degli indirizzi regionali e precisamente :

- 1) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;
- 2) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- 3) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF ;
- 4) l'autorizzazione sanitaria o la richiesta per il rilascio della stessa, necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ASL competente;
- 5) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività , e / o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.

Le domande sono esaminabili in ordine di protocollo, solo se correttamente compilate e completa di tutti gli elementi necessari all'istruttoria di rito.

In caso di domanda irregolare o incompleta, il decorso dei termini potrà essere interrotto dall'Ufficio ai fini dell'integrazione; in tal caso il termine del procedimento ricomincerà a decorrere dal deposito degli atti relativi al perfezionamento della richiesta in conformità ai tempi e modalità indicate dall'ufficio Commercio.

Art. 13**Impatto acustico**

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .Per i locali ubicati in centro storico, qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento, possono essere individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici .

Art. 14**Distanze tra attività di somministrazione e luoghi particolari**

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Per le attività di somministrazione alimenti e bevande svolte in sede fissa o ambulante NON sono fissate distanze minime da:

- a) luoghi destinati al culto
- b) luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo
- c) da incroci viari e/o rotonde.

Art. 15**Rilascio dell'autorizzazione**

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo, o dalla data di deposito di eventuale documentazione integrativa, il Responsabile dell'ufficio Commercio comunica all'interessato l'accoglimento o il rigetto della richiesta presentata per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In caso di accoglimento della domanda, nella relativa comunicazione il titolare verrà inviato a presentare la documentazione di cui all'art. 11 comma 3 punti 1 -2 - 3 - 4 - 5, se ancora mancanti.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Settore Commercio accerta la conformità dei locali allo strumento urbanistico, alla verifica dei parcheggi, ed ai criteri prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché la conformità dei locali ai criteri stabiliti con Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva anche per i locali oggetto di titolo abilitativo per esecuzione di opere edili che comportino ampliamento. L'autorizzazione rilasciata dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o Agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Le attività di somministrazioni di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed è fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed è valida solo per i locali in essa indicati.

In qualsiasi momento la C.C.I.A.A. può svolgere controlli a campione, anche su richiesta dell'Ente rilasciante, sul perimetro del possesso dei requisiti di cui al comma 5 (requisiti morali), della L.R. 30/2003.

Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati dalla competente ASL, alla somministrazione.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti (ad es.: biliardo, calcetto, carte, "giochi di società", ecc.).

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo cd. karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, e comunicate secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R.D n° 773/1931, per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

Art. 16**Subingresso**

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività mediante atto pubblico, e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003, e l'attività continui nei locali oggetto dell'autorizzazione.

Qualora l'attività sia già sospesa, ai fini della validità del subingresso, dovrà essere riattivata all'interno del periodo massimo concesso dalla Legge per la sospensione (12 mesi) eventualmente prorogato per comprovata necessità, prevista dall'art. 5 della D.G.R. VII/17516 del 17.05.2004, e non per inerzia da parte dell'interessato, pena la decadenza

Qualora in caso di subentro si verifiche una variazione dei locali d'esercizio , dovrà essere richiesta la reintestazione producendo la documentazione necessaria per autorizzare la parte variata.

A seguito di subingresso per atto tra vivi, il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo avere chiesto al Comune la reintestazione dell'autorizzazione e purchè sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003.

In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se trattasi di impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della L.R. 30/2003, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei 365 giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri 6 mesi per cause non imputabili ad inerzia da parte dell'interessato. Trascorsi i termini di cui sopra l'interessato deve essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 30/2003.

In caso contrario, l'autorizzazione perde la propria efficacia, e rientra nella disponibilità del Comune.

Art. 17

Trasferimento di sede degli esercizi autorizzati

Il trasferimento di sede di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è a tutti gli effetti soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione, per l'ottenimento della quale devono essere posseduti tutti requisiti previsti per le nuove aperture.

Con la concessione della nuova autorizzazione per trasferimento cessa di avere efficacia l'autorizzazione originaria.

Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio con attività sospesa che richieda il trasferimento di sede del medesimo, anche per subingresso con atto tra vivi, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione.

Qualora tale periodo sia insufficiente, per motivi oggettivi, potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione debitamente motivata. Scaduto tale termine senza aver attivato la nuova sede, l'autorizzazione decade e sarà revocata a cura dell'Ufficio Commercio.

Art. 18

Ampliamento degli esercizi

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione da trasmettere al Comune e potrà essere effettuata decorsi dal 30 giorni dal deposito della stessa, se nel frattempo non intervengono atti scritti contrari.

La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata da idonea documentazione che consenta al Responsabile del Settore Commercio di accertare la conformità dei locali allo strumento urbanistico, la verifica dei parcheggi, ed ai criteri prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché la conformità dei locali ai criteri stabiliti con Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), per i locali oggetto di ampliamento.

Nella dichiarazione di cui sopra l'interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitarie, il Regolamento Edilizio e le norma urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

Art. 19

Attività complementari

L' autorizzazione di cui all'art. 15 abilita all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo cd. karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal fine dovrà essere inviata all'ufficio Protocollo dell'Ente, comunicazione contenente:

- tipo dell'attività di musicale e/o svago da effettuarsi
- periodo e/o giorni dell'effettuazione
- orari di svolgimento
- indicazione della capienza massima dell'esercizio
- dichiarazione che il piccolo trattenimento non comporta alcun biglietto di ingresso per assistere alla manifestazione, non sarà apportata alcuna maggiorazione ai prezzi delle consumazioni presso il pubblico esercizio, che tenuti sul luogo estintori in numero necessario per provvedere ai primi interventi in caso di incendio e dovrà essere approntato idoneo servizio d'ordine e di vigilanza con personale idoneo ad espletare operazioni di primo intervento e di emergenza, che sarà controllata la perfetta efficienza delle uscite e delle vie di esodo prima e durante lo spettacolo, che sarà controllati gli impianti di illuminazione e di emergenza.
- Documentazione di previsione di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995, art. 8 comma 2 lettera c) e L.R. 13/2001, art. 5, con l'indicazione dei dati e delle informazioni elencate nella D.G.R. n. VII/8313 del 08.03.2002, art. 5 e 6.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R.D n° 773/1931, per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

Art. 20

Videogiochi in pubblico esercizio

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi :

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. (escluso le sale bingo)
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti, come stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2003:

- a) bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- c) stabilimenti balneari ed esercizi similari : 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- d) alberghi ed esercizi similari : 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- e) sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 10 mq. di superficie del locale (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie).
- f) Agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.: 1 ogni 15 mq. di superficie del locale (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- g) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- h) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti : 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4).

La superficie misurata in mq., cui si fa riferimento nelle lettere sopracitate, è rappresentata dalla superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande.

Gli apparecchi di ai commi 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c) .

Negli esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati in genere, è consentita l'installazione di videogiochi di cui al comma 7 lettere a) c) in numero **NON superiore a 4**.

Art. 21**Autorizzazioni temporanee e stagionali**

In occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere presentate, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e succ. modif., dichiarazioni di inizio attività per somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande; esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni che, comunque, non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni.

Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare; esse sono soggette ad autorizzazione comunale al pari delle autorizzazioni permanenti. Le domande di rilascio dell'autorizzazione saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, la cui data è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata o, nel caso di consegna a mano, dal timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune.

Le DIA per attività temporanea di somministrazione possono essere presentate, secondo le modalità stabilite dall'art. 19 della L. n. 241/1990 e smi, esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

Art. 22**Cessazione dell'attività**

Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare, deve trasmettere al protocollo dell'Ente, entro 30 giorni dalla data di cessazione, apposita comunicazione con allegata l'autorizzazione stessa.

Art. 23**Revoca**

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento, sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n° 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n° 30/2003;

Art. 24**Esposizioni nell'esercizio**

La L.R. n. 30/2003 ed i relativi indirizzi generali regionali stabiliscono, a tutela e garanzia dei consumatori, gli

obblighi di esposizione a cui è soggetto l'esercente.

Sono previste due distinte modalità di esposizioni, interna ed esterna, come di seguito indicato:

ESPOSIZIONE INTERNA AL LOCALE	ESPOSIZIONE ESTERNA AL LOCALE
Autorizzazioni o copie di denunce inizio attività munite della prova dell'avvenuta presentazione.	
Tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande	Menù (solo per gli esercizi di somministrazione di pasti di cui al punto 6, lettere a), b), c), e d) degli Indirizzi generali
Tabella dei giochi proibiti	
Cartello indicante gli orari prescelti	Cartello indicante gli orari prescelti
Eventuale maggiorazione per il servizio al tavolo	

TITOLO III

ORARI

Art. 25

Orari

L'orario di apertura e chiusura delle attività somministrazione alimenti e bevande è stabilito dall'esercente, all'interno delle fasce orarie seguenti:

- Tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali l'attività di somministrazione alimenti e bevande è prevalente
- Tra le ore 7 e le ore 3 del giorno successivo per gli esercizi dove l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è complementare di attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera l) del punto 6 della D.G.R. VII/17516 (discoteche, sale da ballo, locali notturni), autorizzati ai sensi dell'art. 68 r.d. 18 Giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) può essere posticipata dal Comune, su richiesta specifica dell'esercente.

Il Comune può autorizzare su richiesta dell'esercente deroghe agli orari in occasione delle festività natalizie, di fine anno, carnevalesche, feste patronali e manifestazioni locali.

Art. 26

Obblighi degli esercenti

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato, che può essere differenziato per giorni della settimana o per periodo dell'anno, sempre nel rispetto delle fasce orarie di cui all'art. 25, e di renderle noto al pubblico mediante esposizione di apposito cartello sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario può essere continuativo oppure prevedere un intervallo di chiusura intermedia.

La comunicazione dell'orario deve essere fatta prima dell'inizio attività.

L'esercente deve osservare l'orario prescelto e comunicare al comune, almeno due giorni prima, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di attività.

Art. 27

Chiusura temporanea

La chiusura temporanea dell'esercizio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per non più di due giorni, deve essere comunicata al protocollo dell'Ente almeno 24 ore prima, al fine di poter assicurare idonei livelli di servizio al pubblico.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie durante i periodi di ferie estive ed invernali, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno che dovranno essere osservati.

Al fine di poter verificare la necessità di quanto sopra, i titolari degli esercizi pubblici dovranno comunicare i propri periodi di chiusura superiori ai tre giorni almeno 1 mese prima dell'effettiva chiusura.

Dovranno inoltre rendere noto al pubblico la chiusura per periodi superiori ai 3 giorni, mediante apposito cartello ben visibile da apporsi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio almeno 20 giorni prima dell'effettiva chiusura.

Art. 28

Criterio dell'attività prevalente negli esercizi a carattere misto

Sono esercizi a carattere misto le attività di somministrazione e bevande che congiuntamente a tale attività svolgono altre attività commerciali o di servizio.

L'orario di apertura o chiusura da osservare è quello previsto per l'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburante osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Art. 29

Esclusioni dalla disciplina degli orari

Non sono soggetti all'osservanza di quanto stabilito con i precedenti articoli 25 e 26 e 27, le attività di somministrazione alimenti e bevande delle attività ricettive per la somministrazione ai soli alloggiati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE

Art. 30

Sanzioni

A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando la stessa sia stata revocata o sospesa o decaduta, si applica la sanzione amministrativa prevista nel minimo di €516,00 sino ad un massimo di €3.098,00.

La stessa sanzione amministrativa viene applicata anche nel caso che l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande venga esercitata senza il possesso da parte dei soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 della L.R. 30/2003.

Nei casi di cui sopra, fatta salva l'irrogazione della sanzione amministrativa, vengono altresì applicate le disposizioni previste dall'art. 17 ter e quater del r.d. 773/1931.

Il responsabile del settore Commercio è competente a ricevere il rapporto delle violazioni di cui sopra ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche del sistema penale), applica le sanzioni amministrative, nonché le eventuali sanzioni accessorie previste, ed introita i proventi.

Per ogni altra violazione alle disposizioni della Legge 30/2003 e del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da €154,00 a €1.032,00.

Art. 31

Disposizioni transitorie

Coloro, che all'entrata in vigore della legge Regionale 24.12.2003, n. 30, sono in possesso delle autorizzazioni previste

dalla legge 25.08.1991, n. 287 e successive modificazioni per le ex tipologie A –B – D, ovvero altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 30/2003, sono convertite d'ufficio alla corrispondente autorizzazione prevista dalla medesima Legge Regionale.